



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 287 DEL 23/02/2010**

**OGGETTO:** Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 "Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi", art. 33 "Affidamenti e inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Disposizioni attuative.

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Assente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Carlo Liviantoni

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

Efficace dal 23/03/2010.

Il funzionario: FIRMATO

---

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Damiano Stufara

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e in particolare l'articolo 2 comma 2 e articolo 69 commi 1 e 2;

**Vista** la legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali"

**Considerato** in particolare l'articolo 33 della citata legge regionale n. 26/2009 il quale dispone al comma 1 che "I Piani di Zona prevedono ... (omissis) ... che una quota predefinita dei contratti per l'acquisto di beni e servizi o per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, anche di importo superiore alla soglia comunitaria, contengano clausole sociali relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'offerta dei concorrenti sia articolata anche nei contenuti afferenti alla clausola sociale; a tal fine è specificata nei capitolati e nelle disposizioni di gara e valutata ai fini dell'aggiudicazione";

**Considerato** altresì che il secondo comma del succitato art. 33 stabilisce che i Piani di Zona debbano prevedere altresì che i "contratti relativi a determinate tipologie di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere stipulati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali). La Regione, i Comuni e le loro forma associative destinano una quota pari al cinque per cento del volume complessivo dei servizi esternalizzanti alle cooperative sociali di tipo "B", mediante stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della l. 381/1991 e ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 9/2005";

che detta disposizioni relativamente all'affidamento e inserimento lavorativo di persone;

**Visto** il piano sociale regionale 2010-2012 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 368 del 19 gennaio 2010 che rinvia agli atti di Giunta regionale la definizione dei "costi relativi ai percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, qualora trattasi di affidamenti a cooperative sociali di tipo B";

**Vista** la legge n. 381 del 09/11/1991 "Disciplina delle cooperative sociali";

**Vista** la legge regionale n. 9 del 17/02/2005 "Norme sulla cooperazione sociale";

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) approvare in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale n. 26/2009, le disposizioni per l'introduzione di clausole sociali relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori pubblici, nel rispetto degli articoli 2, comma 2, e 69 commi 1 e 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

*direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;

- 3) di approvare l'allegato 1) "*Schema di convenzione-tipo tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali o consorzi tra cooperative, per l'affidamento della fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n.381 e dell'art. 4 della l.r. 17 febbraio 2005, n.9*" che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, dove si riporta lo schema tipo di convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/1991 finalizzata a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate";
- 4) di prevedere la verifica dell'applicazione delle disposizioni attuative sperimentali dell'art. 33 della legge regionale n. 26/2009, approvate con il presente atto, entro il primo anno di vigenza;
- 5) prevedere la pubblicazione integrale del presente provvedimento e del relativo allegato 1) sul bollettino ufficiale e sul sito web della Regione Umbria.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

---

**IL PRESIDENTE**

f.to Carlo Liviantoni

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 "Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi", art. 33 "Affidamenti e inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Disposizioni attuative.**

Nell'ambito della disciplina degli appalti prevista dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in relazione ai principi di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 69 commi 1 e 2, che evidenziano l'importanza della previsione nei bandi di gara di criteri ispirati a esigenze sociali e condizioni particolari che possono attere anch'esse ad esigenze sociali, si inserisce l'art. 33 della legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009, "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali", stabilendo al comma 1 che i Piani sociali di zona "prevedono che una quota predefinita dei contratti per l'acquisto di beni e servizi o per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, anche di importo superiore alla soglia comunitaria, contengano clausole sociali relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'offerta dei concorrenti è articolata anche nei contenuti afferenti alla clausola sociale; a tal fine è specificata nei capitolati e nelle disposizioni di gara e valutata ai fini dell'aggiudicazione".

Ne deriva che in attuazione del suddetto disposto normativo si rende opportuno definire, in modo uniforme su tutto il territorio regionale, alcuni aspetti interpretativi e procedurali con le seguenti disposizioni attuative sperimentali.

### **1) Ambito di applicazione**

Il citato comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 26/2009 trova applicazione nei contratti per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, sopra soglia comunitaria, aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli atti di gara possono introdurre, tra le condizioni di esecuzione, l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate esplicitandone il contenuto nel bando di gara e nel capitolato d'onere.

### **2) Clausola sociale.**

La clausola sociale inserita nel capitolato speciale d'appalto deve specificare la percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo rispetto alle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.

Le offerte dei partecipanti alla gara devono includere una sezione dedicata all'inserimento lavorativo nella quale sono da indicare le seguenti specifiche:

- a) numero dei soggetti da inserire, monte ore per ciascun soggetto, tipologia di svantaggio per ogni soggetto da inserire;
- b) mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore effettivo complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l'esecuzione delle prestazioni – ad esclusione di coloro che prestano la loro attività a titolo gratuito da documentare e da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio);
- c) obiettivi che si intendono perseguire con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in coerenza con quelli individuati dall'Ente; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
- d) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi da perseguire;
- e) metodologia di accompagnamento e sostegno alle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro, fermo restando l'elaborazione congiunta con i servizi sociali e/o sanitari territoriali dei progetti individuali;
- f) composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati;
- g) capacità di rapporto con il territorio comprovata dagli accordi siglati con attori pubblici e/o privati del territorio medesimo.

### 3) Valutazione dell'offerta

- della commissione di gara deve far parte un esperto in inserimenti lavorativi designato dalla stazione appaltante.
- all'offerta, comprensiva di un progetto di inserimento lavorativo, viene attribuito un punteggio sulla base di una valutazione di congruità del progetto con quanto previsto dalla clausola sociale;
- l'incidenza occupazionale è elemento di verifica di congruità dell'offerta, con riferimento alla rispondenza tra il monte ore formulato nell'offerta progettuale e l'offerta economica.

Nell'ambito della disciplina delle cooperative sociali prevista dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 "*Disciplina delle cooperative sociali*" e dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "*Norme sulla cooperazione sociale*", assume particolare rilevanza il tema dell'affidamento di forniture di beni e servizi alle cooperative sociali di tipo b) mediante convenzione. Nello specifico, l'art. 33 della citata legge regionale 26/2009, dispone che "*I Piani sociali di zona prevedono altresì che i contratti relativi a determinate tipologie di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere stipulati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali)*".

Si ritiene utile fornire indicazioni per l'applicazione dell'istituto cd. convenzionamento diretto, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, in favore delle cooperative sociali di tipo b), ex articolo 1, comma 2, della medesima legge regionale, ovvero le cooperative aventi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il convenzionamento diretto trova la sua giustificazione nello specifico ruolo svolto dalle cooperative sociali nell'attuazione della politica di intervento sociale perseguita dagli enti pubblici. Infatti, lo svolgimento di un servizio che mira all'inserimento di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della Legge 381/1991, rappresenta un'attività di forte supporto coadiuvante l'azione istituzionalmente propria degli enti pubblici per la tutela e l'integrazione sociale delle fasce deboli. Uno dei mezzi più efficaci per contrastare l'emarginazione sociale consiste nella creazione di opportunità di lavoro dove possono essere inseriti soggetti che hanno più difficoltà a stare sul mercato del lavoro, mediante programmi individuali di riabilitazione, cura e formazione. L'importanza della funzione svolta dalle cooperative sociali giustifica il ricorso a strumenti, quali il convenzionamento diretto, che consentono alla P.A. di instaurare un rapporto bilaterale di regolamentazione con un contraente prescelto in forme che possono prescindere dalle tipizzazioni di evidenza pubblica.

Tanto premesso, è necessario richiamare l'attenzione sull'opportunità e utilità di ricorrere allo strumento specificamente previsto dal legislatore statale per l'affidamento di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo b) e, al contempo, di definire le condizioni alle quali viene subordinata l'applicazione dell'istituto del convenzionamento diretto, sia rispetto alla procedura sia rispetto ai criteri di scelta del contraente, come di seguito riportate:

a) *facoltatività del ricorso al convenzionamento diretto.*

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 381/1991, il ricorso allo strumento del convenzionamento diretto rappresenta una facoltà per le pubbliche amministrazioni;

b) *ammissibilità al convenzionamento diretto*

Sono ammesse al convenzionamento diretto le cooperative sociali che espletano le attività di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 1 della legge 381/1991. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, le convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima legge.

c) *iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali.*

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 381/1991 e dell'articolo 4 della L.R. 9/2005, le convenzioni possono essere stipulate con cooperative iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali istituito nella Regione Umbria ovvero iscritte ad albi istituiti in altre Regioni.

d) *soglia di rilievo comunitario*

Il ricorso al convenzionamento diretto è ammesso solo nel caso di appalti di servizi o forniture di beni e servizi di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

e) *provvedimento generale di indirizzo*

Le pubbliche amministrazioni che intendono procedere ad affidamenti di servizi o forniture tramite convenzionamento diretto devono dotarsi di un provvedimento di indirizzo con cui stabilire gli obiettivi di promozione umana e integrazione sociale che si intendono perseguire attraverso la creazione di occasioni di lavoro per le cooperative sociali di tipo b), le quali inseriscono soggetti svantaggiati, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della legge 381/1991. Il provvedimento deve dare conto, in via esplicativa, dell'analisi dei fabbisogni di intervento sociale del proprio territorio, della compatibilità con la programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e zonale, oltre che con la normativa nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e di inserimento lavorativo mirato delle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*".

f) *procedura di affidamento.*

La procedura di affidamento di servizi e forniture mediante convenzionamento diretto si differenzia in presenza di una sola istanza di convenzionamento, di più istanze di convenzionamento o di mancanza di convenzionamento da parte delle cooperative sociali.

1. Nel caso di richiesta di convenzionamento diretto da parte di una sola cooperativa sociale, l'Ente verificata con esito positivo la sussistenza in capo della cooperativa dei requisiti di legge, delle capacità professionali (esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione) e sociali (progetto di inserimento lavorativo), procede all'affidamento.

Il convenzionamento diretto con richiesta di una sola cooperativa sociale ricorre qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- presenza di unicità del prestatore di servizio;
- necessità di dare continuità, al fine del raggiungimento degli obiettivi, al progetto di inserimento lavorativo in corso per i soggetti svantaggiati;
- esistenza di un precedente affidamento del servizio con esito positivo documentato da parte del soggetto appaltante.

2. Nel caso di richiesta di convenzionamento diretto da parte di più cooperative sociali, l'Ente, verificati i requisiti di cui al punto 1) e accertata la tipologia e la quantità dei servizi o forniture affidabili, procede alla stipula della convenzione con le cooperative che prevedono il più alto numero di inserimenti lavorativi;

Costituiscono criteri preferenziali per il convenzionamento diretto, in presenza di offerte da parte di più cooperative sociali:

- i legami con la Zona sociale di competenza dell'Ente interessato comprovabili attraverso le attività pregresse svolte nel medesimo territorio;
- la tipologia delle esperienze maturate nel settore in rapporto a quella caratterizzante il servizio o bene oggetto della convenzione;
- la professionalità e la qualificazione degli operatori impiegati nel servizio a supporto degli inserimenti lavorativi;
- la capacità di rapporto con il territorio comprovata dagli accordi siglati con attori pubblici e/o privati del territorio stesso;
- la validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall'Ente;
- la consistenza numerica degli inserimenti lavorativi effettuati;
- la continuità del servizio nel rispetto del diritto dei soggetti svantaggiati;
- la creazione di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati;
- l'iscrizione ininterrotta all'Albo regionale delle cooperative sociali.

3. Nel caso di mancanza di richieste di convenzionamento diretto da parte di cooperative sociali, l'Ente al fine di avviare al lavoro persone svantaggiate, per adempiere ai propri scopi istituzionali, può predisporre un bando riservato alle

cooperative sociali di tipo b), prevedendo incentivi per gli inserimenti attraverso l'affidamento di servizi o forniture.

*g) Parametri per la determinazione della base di gara*

nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 9/2005, le stazioni appaltanti devono riferirsi ai seguenti elementi:

- tariffe predisposte dal Tariffario Regionale in vigore al momento dell'indizione della procedura di affidamento;
- eventuali costi per macchinari, attrezzature e materiali;
- altri costi ed investimenti riferiti allo specifico servizio da affidare;
- costi relativi ai percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Tanto sopra premesso si propone alla Giunta regionale di:

1. approvare in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale n. 26/2009, le disposizioni di cui al documento istruttorio per l'introduzione di clausole sociali relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori pubblici nelle aree di cui all'art. 1, comma 1. lett. b) della legge 381/1991 e nel rispetto degli articoli 2, comma 2, e 69 commi 1 e 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
2. di approvare l'allegato 1) "Schema di convenzione-tipo tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali o consorzi tra cooperative, per l'affidamento della fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991 e dell'art. 4 della l.r. 9/2005" che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, dove si riporta lo schema tipo di convenzione per la fornitura di beni e servizi nelle aree previste all'art. 1, comma 1. lett. b) della legge 381/1991, finalizzata a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate;
3. di demandare ad atti dirigenziali le determinazioni per la verifica di attuazione delle disposizioni del presente atto;
4. di prevedere la verifica dell'applicazione delle disposizioni attuative sperimentali dell'art. 33 della legge regionale n. 26/2009, approvate con il presente atto, entro il primo anno di vigenza;
5. di prevedere la pubblicazione integrale del presente provvedimento e del relativo allegato 1) sul bollettino ufficiale e sul sito web della Regione Umbria.

Perugia, lì 17/02/2010

L'istruttore  
Paola Occhineri

FIRMATO

---

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 23/02/2010

Il responsabile del procedimento  
Adriana Lombardi

FIRMATO

---

## PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 23/02/2010

Il dirigente di Servizio  
Adriana Lombardi

FIRMATO



# Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SANITA' E SERVIZI SOCIALI

---

**OGGETTO:** Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 "Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi", art. 33 "Affidamenti e inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Disposizioni attuative.

---

---

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 23/02/2010

IL DIRETTORE  
PAOLO DI LORETO

FIRMATO



## Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche e programmi sociali, Politiche abitative, Edilizia pubblica, Politiche giovanili, Immigrazione, Volontariato e cooperazione sociale"

---

**OGGETTO:** Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 "Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi", art. 33 "Affidamenti e inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Disposizioni attuative.

---

### PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 23/02/2010

Assessore Damiano Stufara

FIRMATO

---

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 23/02/2010

Assessore Damiano Stufara

FIRMATO